




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"

PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 2 ENERGIA

AZIONE 2.2 Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili

**Bando Azione 2.2
"Produzione di energia da fonti rinnovabili - Imprese"**

**Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1667 del 20/12/2013
Pubblicato sul Supplemento Ordinario al BURL n. del**

1) Riferimenti normativi

- Legge n. 10 del 09/01/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche;
- Legge regionale, n. 22 del 29/05/2007" e ss.mm.ii. "Norme in Materia di Energia";
- Piano energetico regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 02/12/2003 n.43;
- Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d'atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte Competitività – della Regione Liguria;
- Decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del 27/11/2007;
- Delibera CIPE (n° 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale del Programma;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- L.R. 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- Legge n. 10 del 09/01/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche;
- D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e sue integrazioni correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale", art. 65.

2) Obiettivi

1. L'azione si propone di sostenere la competitività del sistema delle imprese liguri e dei soggetti no profit, supportando azioni rivolte alla produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica, anche finalizzate a migliorare la tutela ambientale.

3) Dotazione finanziaria

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 1.689.000,00.

4) Soggetti beneficiari (¹)

1. Possono presentare domanda di finanziamento grandi, medie, piccole imprese e soggetti no-profit che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, singole e associate, solo in forma cooperativa o consortile, iscritte al registro delle imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo e attive al momento della presentazione della domanda.
2. Per la definizione di piccole e medie imprese si fa riferimento ai parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.
3. Non possono presentare domanda di agevolazione, le ESCO, i Raggruppamenti Temporanei di Impresa, i contratti di rete e altre forme associative che non siano espressamente indicate al primo punto del presente articolo.
4. Sono esclusi dai benefici del presente bando:
 - a) le iniziative/gli investimenti riguardanti le attività economiche svolte dall'impresa, relative ai settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - c) le imprese che hanno ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di Aiuti di Stato precedentemente ottenuti e dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. "clausola Deggendorf"), di cui all'art. 1 comma 1223 della l.

¹ () tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l'impresa dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alla Camera di Commercio per la variazione dei dati. Non saranno comunque ammissibili istanze di regolarizzazione inoltrate alla C.C.I.A.A. successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se tali regolarizzazioni avessero effetto retroattivo.

27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007), qualora le relative somme non siano state rimborsate o depositate in un conto bloccato in ottemperanza alla precitata ingiunzione;

- d) le imprese che non siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, trovandosi in corso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta, amministrativa o volontaria alla data di presentazione della domanda;
- e) le imprese classificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i.

5) Localizzazione

1. Le iniziative/investimenti oggetto del presente bando devono riguardare strutture operative, ubicate sul territorio della Regione Liguria, che, al momento della presentazione della domanda, risultino nella piena disponibilità dell'impresa.

6) Iniziative ammissibili

1. Sono considerati ammissibili investimenti finalizzati alla realizzazione di Impianti fotovoltaici di potenza superiore o uguale ai 20 kWp ed inferiore o uguale a 200 kWp sia per autoconsumo che collegati alla rete elettrica di distribuzione per la produzione di energia da fonti rinnovabili relativi a:
 - a) Impianti a servizio di attività produttive esistenti da realizzare su edifici esistenti;
 - b) Impianti a servizio di attività produttive esistenti da realizzare a terra nelle aree di pertinenza;
 - c) Impianti a servizio di attività produttive esistenti da realizzare in caso di sostituzione di una copertura esistente contenente amianto;
 - d) impianti fotovoltaici a terra collocati in aree già degradate da attività antropiche e/o da riqualificare quali, ex aree industriali, ex cave prive di valori naturalistici e discariche a termine coltivazione;
2. Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.
3. Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un programma dettagliato dell'investimento previsto.
4. Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria.

7) Spese ammissibili

1. Il costo massimo ammissibile è pari a 2.500,00 € (I.V.A. esclusa) a kWp installato.
2. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.L. (al fine della verifica del rispetto della suddetta condizione fa fede la data del primo titolo di spesa fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente ammesso a contributo) e devono riguardare le seguenti voci:
 - a) progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione dell'impianto nel limite massimo del 10% del costo ammissibile dell'intervento;
 - b) acquisto dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione dell'impianto;
 - c) installazione e posa in opera dell'impianto, comprensivo dell'allaccio alla rete elettrica;
 - d) opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione dell'impianto;
 - e) eventuale smaltimento della copertura in amianto.
3. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nella data di emissione del documento di spesa.
4. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa di cui alle precedente lettera b) nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 500,00 Euro, e purché tali beni siano iscritti a bilancio e/o nella dichiarazione dei redditi quali beni ammortizzabili in più esercizi.
5. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
6. Relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
7. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
 - a) le spese relative ad un bene e/o servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;

- d) le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - e) le spese per servizi richiesti da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento e/o per le quali il servizio medesimo costituisce il prodotto tipico dell'attività aziendale;
 - f) le spese per adeguamento obbligatorio alla normativa vigente;
 - g) le spese per acquisto di beni usati o rigenerati;
 - h) le spese per acquisto di beni a fini dimostrativi;
 - i) le spese e gli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte di beni oggetto di contributo;
 - j) spese relative al rifacimento della copertura non interessata dall'intervento.
8. Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate a bonifico, Ri.Ba., assegno, RID e carta di credito aziendale disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.
9. Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.
10. FI.L.S.E. richiederà, ove previsto, la documentazione di legge finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

8) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa da FI.L.S.E. entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, nelle misure di seguito indicate:

contributo a fondo perduto a titolo del regime "de minimis", nella misura massima del:

- a) **40%** della spesa di investimento ammissibile ai sensi del presente bando per interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6) **"Iniziativa ammissibili"**;
- b) **50%** della spesa di investimento ammissibile ai sensi del presente bando per interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 6) **"Iniziativa ammissibili"**;

Per regime "de minimis" si intende, ai sensi di quanto previsto dal "Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore", pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi. L'impresa beneficiaria assume l'onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del suddetto limite di € 200.000,00. Inoltre l'impresa deve indicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis", dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso.

Secondo quanto disciplinato dal citato Regolamento, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada il limite massimo di contributi che la stessa può ottenere a titolo di regime "de minimis" è ridotto a 100.000,00 euro.

2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o con altre agevolazioni pubbliche compresi gli incentivi fiscali relativamente agli stessi servizi, ad eccezione di eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia pubblici, fino alla concorrenza delle intensità massime di aiuto consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

9) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 25 febbraio 2014 al giorno 25 marzo 2014
2. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà a disposizione delle imprese sul sito www.filse.it a partire dal giorno ...12 febbraio 2014.....
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura del bando stesso.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale² e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

10) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:
 - a) relazione illustrativa dell'impresa;
 - b) relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'intervento, relativa collocazione, vantaggi energetici in termini di produzione da rinnovabili completa e metodologia di calcolo;e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - c) planimetrie dell'area e disposizione dell'impianto;
 - d) copia dei preventivi e/o dei computi metrici estimativi relativamente alle spese di cui al punto 6 del bando;
2. L'impresa deve fornire i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio, in sede di concessione dell'agevolazione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC); Nel caso in cui, a seguito

dell'acquisizione del DURC, questo risulti irregolare, F.I.L.S.E. procede, con le modalità previste dalla l.r. 56/2009, al rigetto della domanda di agevolazione.

3. I titoli di spesa di cui alla lettera d) del punto 1 del presente paragrafo, dovranno riportare fedelmente quanto inserito nella schermata - relazione tecnica dell'intervento proposto e relative spese - del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
4. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, elaborati grafici, relazione tecnica etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
5. **Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione**, salvo, ove richiesto, per l'invio da parte dell'impresa della documentazione di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e sue integrazioni correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e ss.mm.ii., che dovrà essere spedita in forma cartacea.

11) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
3. Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
5. L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
6. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.
7. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda,

restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

8. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
9. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - a. l'ammissibilità formale della domanda;
 - b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
6. il rispetto dei limiti di potenza previsti per gli impianti (come risultante dalla richiesta dell'impresa).

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoriportati criteri consegua un punteggio minimo uguale a 5

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Livello di cantierabilità, coerenza del	Alto (tutte le autorizzazioni sono già	

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
	cronoprogramma e capacità di spesa annuale	state ottenute/non sono necessarie autorizzazioni) Medio (autorizzazioni richieste) Basso (autorizzazioni da richiedere)	<u>3</u> <u>2</u> <u>1</u>
2	Economicità dell'intervento (rapporto tra potenza nominale installata e costo dell'intervento) <i>PN = potenza nominale kWp⁽¹⁾</i> <i>I = investimento imputabile in euro</i>	$P = \frac{PN (kWp) * 5000}{I (€)}$	P
3	Contributo dell'utilizzo di fonti rinnovabili alla riduzione dei consumi energetici ed all'autosufficienza energetica dell'impresa	Valutazione: • Sufficiente • Discreta • Buona	<u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>
4	Qualità e innovazione del progetto rispetto agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.	<u>Valutazione:</u> • <u>Sufficiente</u> • <u>Discreta</u> • <u>Buona</u>	<u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>

Per le verifiche tecniche sull'iniziativa presentata sia in fase di istruttoria, che di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda e di rendicontazione del progetto, FI.L.S.E. si avvale dell'Agenzia Regionale per l'Energia (A.R.E.) Liguria S.p.A.

12) Comitato Tecnico di Valutazione

1. Per la valutazione relativa ai progetti, la FI.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico costituito dall'Autorità Ambientale del P.O.R. e da 4 esperti qualificati in materia, di cui 2 individuati dalla stessa FI.L.S.E. e 2 individuati dalla Regione.

13) Erogazione dell'agevolazione

1. Ogni impresa beneficiaria potrà effettuare un'unica richiesta di erogazione.
2. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, l'impresa dovrà dimostrare la regolarità contributiva ai sensi della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007 e della L.R. 30/2007. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007 il documento di regolarità contributiva rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.
3. FI.L.S.E. S.p.A. procederà alla valutazione di merito dell'iniziativa rendicontata quantificando, altresì, l'investimento rendicontato ammissibile dell'iniziativa stessa.
4. L'erogazione del contributo avverrà, in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione finale di spesa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data ultima concessa per il completamento

dell'investimento (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione) pena la revoca dell'agevolazione concessa.

La richiesta di erogazione dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

A. saldo delle spese acquistate con modalità diretta:

- a) richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria attestante data e modalità di pagamento delle fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti allegati alla richiesta di erogazione e che gli stessi:
- sono conformi ai documenti originali;
 - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 7 del bando, e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 7.6 e 7.7 del bando;

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- b) copia delle fatture ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti relativamente alle spese ammissibili di cui al punto 7 comma 2 del bando.
- c) relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti.
5. I titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito nelle schermate del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
6. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non sottoscritte con firma digitale³ e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

14) Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) eseguire l'investimento entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- b) mantenere per un periodo di 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento i seguenti requisiti:
- localizzazione delle unità operative interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento;
- c) dare comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;

- d) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione);
- e) realizzare un impianto fotovoltaico di potenza superiore o uguale a 20 kwp e inferiore o uguale ai 200 kwp, in conformità a quanto stabilito al punto 6 comma 1 del bando;
- f) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per **i 5 anni** successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) conservare a disposizione della Regione per un periodo **di 10 anni**, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) rispettare le modalità di pagamento delle spese previste al punto 7 del bando;
- i) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni dalla data di completamento dell'investimento salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico
- j) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013;
- k) di accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

15. Variazione del soggetto

1. Nel caso in cui l'impresa (d'ora in poi denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare tempestivamente F.I.L.S.E. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.
2. L'impresa che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (d'ora in poi denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.
3. Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza sopracitata per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione deve fornire:
 - a) nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:
 - copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto dell'agevolazione

interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno da parte dell'impresa B al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nell'iniziativa e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

b) nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda :

- dichiarazione dell'impresa A in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione delle attività riferite all'iniziativa;
- dichiarazione dell'impresa B in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite all'iniziativa;
- copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative all'iniziativa agevolata.

4. Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a F.I.L.S.E. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di registrazione dell'atto.
5. Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
6. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni F.I.L.S.E. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
7. Qualora gli interessati omettano di avvertire la F.I.L.S.E. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca dei benefici riconosciuti.

16 Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nei casi in cui:
 - a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b) il beneficiario abbia ottenuto per gli stessi beni e/o servizi altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo previste nel presente bando;
 - c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
 - e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
 - f) l'impresa sia sottoposta a liquidazione o procedure fallimentari, concorsuali, etc., nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento agevolato;

- g) il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a), b), d), e), h), i) del punto 14.
2. Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

17) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

18) Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

19) Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. S.p.A.